



COMUNE DI SALA BOLOGNESE

PROVINCIA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI (art. 4, comma 4, lettera c, della legge 15.03.1997 n° 59).

INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI, REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLE AREE PER L'INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE E SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

Approvazione: delibera Consiliare n° 64 del 18.10.2004
Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 26.10.2004 al 10.11.2004
Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 18.11.2004 al 3.12.2004
Aggiornamento: delibera Consiliare n° 82 del 29.11.2007
Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dall'11.12.2007 al 26.12.2007
Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 22.1.2008 al 6.2.2008

INDICE

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Contenuti del Regolamento

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 – Disposizioni riguardanti gli impianti stradali

4.1 – Tipologie di nuovi impianti

4.2 – Modifiche degli impianti

Art. 5 – Incompatibilità

5.1 – Verifiche comunali

5.2 – Incompatibilità assoluta

5.3 – Incompatibilità relativa

5.4 – Impianti di utilità pubblica

5.5 – Rilocalizzazione impianti incompatibili

Art. 6 – Ambiti territoriali omogenei

Art. 7 – Previsioni insediative

Art. 8 – Distanze minime per l'insediamento di impianti d'uso pubblico

Art. 9 – Rete degli impianti GPL, metano e loro localizzazione

Art. 10 – Superfici minime per ambito territoriale

Art. 11 – Attività integrative degli impianti

Art. 12 – Impianti di distribuzione ad uso privato

Art. 13 – Sospensione temporanea all'esercizio degli impianti

Art. 14 – Trasferimento dell'autorizzazione in caso di trasferimento della proprietà degli impianti

Art. 15 – Decadenza e revoca dell'autorizzazione

Art. 16 – Collaudo

Art. 17 – Norme procedurali ; Domanda di nuovo impianto – Rilascio dell'autorizzazione

17.1 – Domanda di nuovo impianto di distribuzione carburanti e di concessione edilizia; documentazione da allegare

17.2 – Procedura per il rilascio delle autorizzazioni

Art. 18 – Norme urbanistico-edilizie

18.1 – Parametri urbanistico-edilizi per la realizzazione e la modifica degli impianti

18.2 – Localizzazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti

Art. 19 – Orari

19.1 – Principi generali

19.2 – Orari di apertura

19.3 – Turni di riposo

19.4 – Esenzioni

19.5 – Servizio notturno

19.6 – Ferie

Art. 20 – Norme finali

ART. 1 – FINALITA'

Il presente regolamento è redatto ai fini della razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti per la distribuzione di carburante su aree private, mediante localizzazione delle aree compatibili con gli insediamenti, l'individuazione delle loro superfici minime e massime e della loro edificabilità ed è redatto sulla base delle disposizioni di cui alla delibera del Consiglio Regionale n° 355 del 8/5/2002 recante "Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti".

ART. 2 – CONTENUTI DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento contiene:

- a) l'individuazione delle caratteristiche dei nuovi impianti da autorizzare;
- b) la definizione e regolamentazione dei criteri di incompatibilità di cui all'allegato al decreto del Ministro per le Attività Produttive del 31 ottobre 2001 ed alle norme regionali di indirizzo programmatico di cui al punto 3 della delibera di Consiglio regionale n° 355/02;
- c) l'individuazione degli ambiti territoriali omogenei, a garanzia di una articolata presenza del servizio di distribuzione carburanti su scala regionale e per evitare fenomeni di squilibrio territoriale;
- d) l'individuazione delle caratteristiche degli impianti esistenti o da installare nei medesimi, ai fini dell'attuazione degli interventi operativi sulla rete;
- e) la determinazione in ordine alle superfici minime, alle distanze minime e agli indici di edificabilità degli impianti;
- f) l'articolazione degli orari e delle fasce orarie secondo le caratteristiche e le esigenze del territorio;
- g) l'individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo delle attività commerciali integrative, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande negli impianti;

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Si intende per rete l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasolio, GPL e metano per autotrazione nonché tutti gli altri carburanti per autotrazione posti in commercio ad esclusione degli impianti situati sulla rete autostradale, sui raccordi e sulle tangenziali classificate come autostrade nonché degli impianti ad uso privato avio e per natanti, e di quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di Amministrazioni pubbliche.
2. Si intende per impianto il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché i servizi e le attività accessorie.
3. Gli impianti che costituiscono la rete si distinguono convenzionalmente in impianti generici, impianti dotati di apparecchiature post-pagamento ed impianti funzionanti senza la presenza del gestore, così come disciplinati dal successivo art. 4.
4. Si intende per erogatore l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dall'impianto di distribuzione all'automezzo, ne misurano contemporaneamente le quantità trasferite ed il corrispondente importo.
5. Si intende per colonnina l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori.
6. Si intende per self-service pre-pagamento il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale, delle quali l'utente si serve direttamente provvedendo anticipatamente al pagamento del relativo importo.
7. Si intende per self-service post-pagamento il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento.
8. L'erogato di un impianto e' dato dalla somma di tutti i prodotti per autotrazione venduti nell'impianto sulla base dei dati risultanti dai prospetti riepilogativi delle chiusure forniti dall'Ufficio Tecnico di Finanza (UTF), ivi compresi quelli riguardanti il metano per autotrazione.
9. Un impianto e' di utilità pubblica qualora la distanza dall'impianto più vicino con il medesimo tipo di carburante sia superiore a Km quindici. Dette distanze vanno misurate con riferimento al percorso stradale minimo, sulla viabilità pubblica, nel rispetto della segnaletica stradale.
10. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili senza limiti di capacità ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, destinate al rifornimento esclusivo di automezzi di proprietà di imprese produttive o di servizio.

ART. 4 – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI STRADALI

4.1) Tipologie di nuovi impianti

1. per tipologia di nuovo impianto si intendono i vari tipi d'impianto costituenti la rete aventi i seguenti minimi requisiti:
 - 1) Stazione di servizio:
 - la presenza di colonnine a semplice o a multipla erogazione con l'idoneo spazio per l'effettuazione del rifornimento (da computarsi nell'area di pertinenza dell'impianto al di fuori della sede stradale) in relazione alla semplice o multipla erogazione delle stesse;
 - la presenza di un punto aria e un punto acqua;
 - la presenza di una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento;
 - la presenza di un'adeguata superficie coperta occupata da locali destinati ad uso proprio per gli addetti e per i servizi all'utenza (spogliatoi, servizi igienici per gli addetti e per gli utenti e/o locali di ristoro all'utenza ecc.);
 - la presenza di lavaggio;
 - la presenza di apparecchiature self-service pre-pagamento;
 - 2) Stazione di rifornimento:
 - la presenza di colonnine a semplice o a multipla erogazione con l'idoneo spazio per l'effettuazione del rifornimento (da computarsi nell'area di pertinenza dell'impianto al di fuori della sede stradale) in relazione alla semplice o multipla erogazione delle stesse;
 - la presenza di almeno un punto aria e di un punto acqua;
 - la presenza di una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento;
 - la presenza di un locale per addetti con annesso spogliatoio e servizi igienici;
 - la presenza di servizi igienici per gli utenti;
 - la presenza di apparecchiature self-service pre-pagamento;
 - I nuovi impianti di uso pubblico dovranno riferirsi alle tipologie previste dal presente punto.
2. Tutti i nuovi **impianti** devono essere dotati almeno dei prodotti benzina e gasolio, nonché del servizio self-service pre-pagamento e, di autonomi servizi all'automobile ed all'automobilista. Possono inoltre essere dotati anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite dall'art. 4, comma 1, lettera d) del DLgs 31 marzo 1998, n. 114. Tali impianti devono rispettare le distanze, le superfici, gli indici di edificabilità e gli ulteriori criteri e parametri definiti dai punti successivi.
3. I nuovi impianti dotati di apparecchiature **self-service post-pagamento** devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma precedente ed inoltre essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile ed all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite dall'art. 4, comma 1, lettera d) del DLgs 114/98.
4. Le attività commerciali integrative previste ai punti 1 e 2 precedenti, sono disciplinate dal successivo art. 11.

4.2) Modifiche degli impianti

1. Costituisce modifica all'impianto:
 - a) la variazione del numero di carburanti erogati;
 - b) la variazione del numero di colonnine;
 - c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
 - d) la sostituzione di uno o più serbatoi o il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine per prodotti già erogati;
 - e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
 - f) la sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;
 - g) la installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
 - h) la installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
 - i) la variazione dello stoccaggio degli oli lubrificanti;
 - j) la trasformazione dell'impianto da stazione di vendita alimentata da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto e viceversa.
2. Le modifiche di cui sopra devono essere realizzate nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, fiscali e ambientali.
3. Le modifiche di cui alla lettera a) relative all'aggiunta di un prodotto devono essere preventivamente autorizzate dal Comune, nel rispetto delle distanze di cui al successivo art. 8. Le rimanenti modifiche sono soggette a semplice comunicazione. La corretta realizzazione di quelle di cui ai punti d), e), g), h), j) e' asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato.
4. Alle istanze di modifica di cui alla lettera g) deve essere allegata autocertificazione attestante il rispetto dei requisiti definiti dalla programmazione regionale per questa tipologia di impianti.
5. La ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area non costituisce modifica e deve essere autorizzata.

ART. 5 – INCOMPATIBILITA'

5.1) Verifiche comunali

1. Allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento del sistema distributivo anche attraverso la riduzione del numero degli impianti il Comune provvede a sottoporre a verifica gli impianti esistenti per accertarne le incompatibilità sulla base delle sottoriportate fattispecie, fatte salve comunque le ulteriori norme in materia. Tali verifiche esauriscono quelle di cui all'art. 1, comma 5 del DLgs 11 febbraio 1998, n. 32, così come modificato dall'art. 3, comma 1 del DLgs 8 settembre 1999, n. 346.
2. Sono fatte salve le verifiche effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 5 del DLgs 32/98 così come modificato dall'art. 3, comma 1 del DLgs 346/99.
3. Coloro che intendono sottoporre i propri impianti alle modifiche soggette ad autorizzazione possono procedere solo nell'ipotesi in cui sia stata effettuata la verifica o, in mancanza, abbiano presentato al Comune un'autocertificazione attestante di non ricadere in alcuna fattispecie di incompatibilità.

5.2) Incompatibilità assoluta

1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta:
 - a) gli impianti situati in zone pedonali e quelli situati in zone a traffico limitato in modo permanente, all'interno dei centri abitati;
 - b) gli impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a cento metri al di fuori dei centri abitati.
2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di cui sopra non sono suscettibili di adeguamento e sono sottoposti a revoca.
3. Il Comune, verificata l'esistenza di una delle fattispecie di incompatibilità assoluta, revoca l'autorizzazione e ne dà contestuale comunicazione al titolare dell'impianto, alla Regione, al competente UTF e al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco (VVF). L'atto di revoca deve contenere:
 - a) l'indicazione della data di revoca dell'autorizzazione, non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;
 - b) l'ordine alla disattivazione, allo smantellamento dell'impianto, al ripristino delle aree alla situazione originaria e alla rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto situate sopra suolo e sottosuolo nonché alla bonifica del suolo, ai sensi della normativa vigente.

5.3) Incompatibilità relativa

1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità relativa:
 - a) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, all'interno dei centri abitati;
 - b) gli impianti privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, fuori dai centri abitati;
 - c) gli impianti ricadenti a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali, fuori dai centri abitati;
 - d) gli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide delle stesse con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati.
2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità di cui alle lettere a), b), d) del comma 1 precedente possono continuare l'attività purché siano suscettibili di adeguamento. I progetti relativi all'adeguamento devono essere presentati al Comune entro dodici mesi dalla comunicazione di cui al comma 4.
3. Gli impianti che ricadono nella fattispecie di incompatibilità di cui alla lett. c) del comma 1 possono continuare a permanere nel sito originario purché sussista una delle seguenti condizioni:
 - a) l'impianto sia localizzato in strade a senso unico di marcia;
 - b) l'impianto non sia localizzato in strade a due corsie per ogni senso di marcia o con spartitraffico centrale.
4. Il Comune, verificata l'esistenza di una delle fattispecie di incompatibilità relativa, ne dà contestuale comunicazione al titolare dell'impianto, alla Regione, al competente UTF e al Comando provinciale VVF.
5. In mancanza delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, il Comune revoca l'autorizzazione e ne dà contestuale comunicazione al titolare dell'impianto, alla Regione, al competente UTF e al Comando provinciale VVF. L'atto di revoca deve contenere:
 - a) l'indicazione della data di revoca dell'autorizzazione, non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;

- b) l'ordine alla disattivazione, allo smantellamento dell'impianto, al ripristino delle aree alla situazione originaria e alla rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto situate sopra suolo e sottosuolo nonché alla bonifica del suolo, ai sensi della normativa vigente.

5.4) Impianti di utilità pubblica

1. Al fine di assicurare il servizio pubblico, il Sindaco può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un impianto di utilità pubblica in deroga alle incompatibilità di cui ai punti 5.2) e 5.3), fino a quando non vengano installati impianti conformi alla normativa vigente.

5.5) Rilocalizzazione impianti incompatibili

1. Il Comune trasmette ai titolari degli impianti incompatibili, unitamente alla comunicazione contenente le risultanze della verifica, l'elenco delle eventuali aree in cui possono essere ricollocati gli impianti.
2. Il Comune, sulla base delle richieste di rilocalizzazione nelle aree predette, nonché sulla base delle richieste di eventuali altri soggetti interessati, predispone una graduatoria con criteri dallo stesso fissati. A parità di posizione, si ritiene opportuno tenere conto del maggior erogato calcolato prima dello spostamento. Il Comune fissa il termine entro e non oltre il quale gli impianti incompatibili devono trasferirsi.
3. Nell'ipotesi di mancata indicazione delle aree da parte del Comune o di insufficienza delle aree rispetto al numero degli impianti incompatibili, e comunque in ogni caso, e' facoltà del titolare dell'impianto incompatibile comunicare la disponibilità di aree idonee alla rilocalizzazione nonché il termine entro e non oltre il quale intende trasferirsi.
4. Il Comune in caso di mancato rispetto dei termini fissati ai commi 2 e 3 revoca le autorizzazioni, secondo i termini e le modalità di cui ai punti 5.2.3 e 5.3.5.
5. Gli impianti rilocalizzati devono rispettare almeno la tipologia di impianto generico nonché le distanze e le superfici minime stabilite.

ART. 6 – ZONIZZAZIONI

Ai fini della localizzazione su nuove aree dei tipi di impianti consentiti, il territorio comunale è ripartito nelle seguenti zone previste dalla pianificazione comunale, come individuate nell'apposita planimetria in scala 1/10.000 costituente parte integrante allegato "A" del presente regolamento:

ZONA 2 – Zona residenziale di completamento e/o di espansione, costituita prevalentemente dalle zone urbanistiche "B" e "C" nonché dalle aree destinate ad attrezzature pubbliche di interesse generale nell'ambito dei centri urbani di Padulle, Sala Bolognese, Osteria Nuova, Bagno di Piano, Casetti e Buonconvento.

ZONA 3 – Zone per insediamenti produttivi, commerciali e direzionali, costituita prevalentemente dalle zone urbanistiche "D", nonché dalle aree destinate ad attrezzature pubbliche di interesse generale esterne ai centri urbani (Padulle ed Osteria Nuova).

ZONA 4 – Zone agricole.

ART. 7 - PREVISIONI INSEDIATIVE

- a) Nel territorio comunale di Sala Bolognese sono ammessi nuovi impianti di distribuzione di carburanti esclusivamente negli ambiti lineari di insediabilità individuati cartograficamente nell'apposito elaborato "A" in scala 1/10.000; tali insediamenti potranno avvenire per una profondità dal ciglio stradale non superiore a metri 80.
Dovranno comunque essere sempre rispettate le condizioni di ammissibilità di cui ai successivi articoli 8, 9, 10, 18.
In tale ambiti sono ammessi esclusivamente tipologie d'impianto del tipo "stazioni di servizio" e "stazioni di rifornimento" così come definite al precedente articolo 4, punto 4.1.
- b) In tutte le zone comunali è possibile l'installazione, la trasformazione o l'integrazione degli impianti esistenti con colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici.

ART. 8 - DISTANZE MINIME PER L'INSEDIAMENTO DI IMPIANTI D'USO PUBBLICO

- a) Ai fini delle localizzazioni di nuovi impianti di erogazione di benzine e gasolio sul territorio comunale la distanza minima, calcolata anche in relazione agli eventuali impianti esistenti, è definita secondo la seguente tabella:

Zona di appartenenza	Zona 2	Zona 3	Zona 4
Distanza (metri)	500	800	3000

- b) Le distanze sono misurate con riferimento al percorso stradale minimo, nel rispetto del Codice della strada, tra gli accessi di due impianti sulla viabilità pubblica.
- b) Il calcolo della distanza minima tra due impianti localizzati in zone comunali diverse o in comuni diversi sarà uguale alla media aritmetica delle distanze previste per ciascuna zona comunale attraversata dal percorso stradale minimo di riferimento.
- d) Le distanze di cui sopra non si applicano nelle strade extraurbane a quattro corsie ove gli impianti possono essere installati ad una distanza non inferiore a km quindici da altro impianto sulla stessa direttrice di marcia. Nelle strade a quattro corsie di lunghezza inferiore a km quindici gli impianti possono essere installati ad una distanza non inferiore a km cinque sulla stessa direttrice di marcia.
- e) In tutti i casi di misurazione lineare si applica una tolleranza nella misura massima, per difetto, del cinque per cento.
- f) Nel caso di gravi motivi accertati dal Comune le distanze di cui alla lettera a), non si applicano nell'ipotesi di trasferimento all'interno dello stesso comune di impianti esistenti e funzionanti.

ART. 9 - RETE DEGLI IMPIANTI GPL, METANO E LORO LOCALIZZAZIONE

- a) I nuovi impianti con GPL o metano o entrambi i carburanti, e gli impianti esistenti che si intendono modificare con l'aggiunta di GPL o di metano o di entrambi i carburanti, devono rispettare una distanza non inferiore a km otto, calcolata secondo le disposizioni dell'art. 8 precedente, rispetto al più vicino punto di vendita erogante il medesimo carburante o dalla prevista localizzazione di altro distributore per il quale sia già in corso il procedimento amministrativo per il rilascio di autorizzazione o modifica.
- b) In tutti i casi di misurazione lineare si applica una tolleranza nella misura massima, per difetto, del cinque per cento.
- c) Nel caso di gravi motivi accertati dal Comune le distanze di cui alla lettera a), non si applicano nell'ipotesi di trasferimento all'interno dello stesso comune di impianti esistenti e funzionanti.

ART. 10 - SUPERFICI MINIME E MASSIME PER AMBITO TERRITORIALE

1. Le superfici minime, espresse in metri quadrati, in cui è possibile realizzare un nuovo impianto di distribuzione carburanti in relazione alle zone comunali di cui al precedente art. 6 sono le seguenti:

TIPO DI IMPIANTO	ZONA 2 – Sup. mq		ZONA 3 – Sup. mq		ZONA 4 – Sup. mq	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Impianto generico	Non ammissibili		Non ammissibili		3.000	9.000
Impianto con post-pagamento	Non ammissibili		Non ammissibili		2.000	6.000

2. Indipendentemente dalla superficie minima prevista per nuovi impianti va comunque osservato un fronte minimo stradale di ml 60, fatte salve le prescrizioni degli Enti pubblici per le strade di rispettiva competenza, purché in aumento.

ART. 11 – ATTIVITA' INTEGRATIVE DEGLI IMPIANTI

1. I nuovi impianti nonché quelli esistenti, dotati di dispositivi self-service post-pagamento devono avere, oltre che autonomi servizi all'auto e all'automobilista, autonome attività commerciali o di pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande). Nel caso di attività commerciali queste devono avere una superficie netta di vendita non inferiore a mq trenta e non superiore a quella degli esercizi di vicinato di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del DLgs 114/98. Devono comunque rispettare gli indirizzi e criteri contenuti nella programmazione urbanistico-commerciale.

2. Gli impianti già autorizzati che intendono dotarsi di dispositivi self-service post-pagamento devono installare, oltre che autonomi servizi all'auto e all'automobilista, autonome attività commerciali o di pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande) di superficie non superiore a quella degli esercizi di vicinato di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del DLgs 114/98. Devono comunque rispettare gli indirizzi e criteri contenuti nella programmazione urbanistico-commerciale.

3. I nuovi impianti generici, autorizzati dopo l'entrata in vigore delle presenti norme, possono dotarsi di dispositivi self-service post-pagamento a condizione che abbiano una superficie netta di vendita per gli esercizi commerciali o i pubblici esercizi non inferiore a mq trenta e non superiore, per gli esercizi di vicinato, a quella di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del DLgs 114/98. Devono comunque rispettare gli indirizzi e criteri contenuti nella programmazione urbanistico-commerciale.
4. In tutti i casi di cui sopra devono essere rispettati i criteri relativi alle distanze, superfici ed indici di edificabilità di cui ai precedenti articoli.
5. Qualora l'autonoma attività integrativa riguardi i pubblici esercizi, l'autorizzazione può essere rilasciata dal Comune anche in deroga ai contingenti dei singoli piani di settore.

ART. 12 – IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AD USO PRIVATO

1. Le autorizzazioni per nuovi impianti ad uso privato sono rilasciate dal Comune alle imprese produttive o di servizio, a seguito di attestazione del rispetto delle norme di sicurezza, fiscali, urbanistiche e ambientali, così come stabilito dagli artt. 1 e 3 del DLgs 32/98. L'autorizzazione deve contenere il divieto di cessione del carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito, con l'avvertenza che in caso di inosservanza l'autorizzazione sarà revocata. Per gli impianti esistenti, sprovvisti dell'autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore della presente norma, l'autorizzazione comunale deve essere richiesta entro e comunque non oltre un anno.
2. Per impianto ad uso privato, può intendersi anche un unico impianto utilizzato da aziende controllate o partecipate dagli Enti locali, purché tra di esse convenzionate. L'autorizzazione deve essere intestata ai soggetti convenzionati.
3. Le verifiche sulla idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica.
4. Il rilascio delle attestazioni per il prelievo di carburante in recipienti da parte di operatori economici e altri utenti presso distributori automatici di carburante è effettuato dal Comune sede dell'impianto, disponendo che il prelievo avvenga presso impianti prestabiliti e comunque situati in aree poste fuori dalla sede stradale.

Le attestazioni sono valide per un anno e sono rinnovabili.

Per quanto concerne la sicurezza degli impianti, valgono le indicazioni di cui al precedente comma 3.

Per quanto concerne la sicurezza dei recipienti, le attestazioni dovranno contenere le eventuali prescrizioni delle autorità sanitarie e dei VVF, fatte salve le disposizioni di cui al DM 19/3/1990.

ART. 13 – SOSPENSIONE TEMPORANEA ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

1. I titolari delle autorizzazioni di impianti stradali di carburanti possono sospendere l'esercizio degli impianti, previa comunicazione al Comune, per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Il Comune, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, può autorizzare un'ulteriore sospensione dell'attività dell'impianto per un periodo non superiore a sei mesi, qualora non vi ostino le esigenze dell'utenza.
3. Le autorità competenti, per gravi ed urgenti ragioni di sicurezza o di interesse pubblico possono ordinare l'immediata sospensione dell'attività degli impianti e, se del caso, lo svuotamento dei serbatoi.

ART. 14 – TRASFERIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE IN CASO DI TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEGLI IMPIANTI

- a) L'autorizzazione può essere trasferita a terzi aventi causa o successori, solo unitamente alla proprietà delle attrezzature del relativo impianto. Le parti ne danno comunicazione al Comune, alla Regione ed all'Ufficio tecnico di Finanza ed ai Vigili del Fuoco, entro quindici giorni dalla registrazione dell'atto di compravendita o di affitto. Il Comune ne prende atto ed invia copia all'interessato, nonché alla Regione, all'UTF ed ai Vigili del Fuoco.

ART. 15 – DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

- a) L'autorizzazione cessa per decadenza disposta dal Comune nei seguenti casi:
 - 1) inattività non autorizzata, previa diffida a riattivare il distributore entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento;

- 2) inosservanza in generale, da parte del titolare dell'autorizzazione, degli obblighi imposti dalla normativa vigente quando l'inadempienza sia riconosciuta di tale gravità da compromettere la sicurezza e da turbare la continuità e regolarità dell'attività di distribuzione di carburanti;
 - 3) revoca per motivi di pubblico interesse. L'autorizzazione revocata su richiesta del titolare potrà essere sostituita da altro titolo riferito ad una diversa localizzazione nel rispetto dei vincoli di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8;
 - 4) revoca a seguito di verifica di incompatibilità da parte del Comune ai sensi del precedente art. 5, punti 5.2, 5.3, 5.5;
 - 5) revoca conformemente alle disposizioni del presente regolamento, con particolare riferimento al presente articolo;
 - 6) in tutti i casi di rinuncia; in tal caso l'impianto deve essere smantellato e la relativa autorizzazione all'impianto revocata contestualmente dal Comune nell'atto di rilascio dell'autorizzazione richiesta per lo smantellamento.
- b) La revoca della concessione di suolo pubblico da parte del Comune comporta anche la revoca del provvedimento di autorizzazione dell'impianto di distribuzione di carburanti che su tale suolo insiste.
 - c) La decadenza e la revoca sono disposte dal Comune con provvedimento motivato nel quale deve essere stabilito il giorno a partire dal quale deve cessare l'esercizio dell'impianto. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo della riduzione in pristino delle superfici occupate dai relativi impianti nei modi indicati dagli enti competenti.

ART. 16 - COLLAUDO

1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali e' richiesta l'autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione, su richiesta dell'interessato al Comune, del collaudo da parte dell'apposita commissione costituita almeno da un dipendente comunale con le funzioni di presidente, da un rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, da un rappresentante dell'Ufficio Tecnico di Finanza competente per territorio, da un rappresentante dell'ARPA e da un rappresentante dell'ASL.
2. Il collaudo deve di norma essere effettuato entro tre mesi dalla richiesta.
3. Le modifiche non soggette a collaudo devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza, fiscali e ambientali. La corretta realizzazione delle modifiche di cui al punto 4.2, comma 1, punti d), e), g), h), j) e' asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato da trasmettere al Comune e al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.
4. Il Comune, per ristrutturazione totale o parziale dell'impianto, su domanda dell'interessato corredata da una perizia giurata redatta da un ingegnere o tecnico abilitato, attestante il rispetto della normativa in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, stradali, di sicurezza antincendio, urbanistici, di tutela dei beni storici o artistici, nonché delle norme regionali in materia, rilascia l'autorizzazione all'esercizio provvisorio.
5. Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente che provvede al versamento anticipato presso le competenti Amministrazioni.
6. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.

ART. 17 – NORME PROCEDURALI DOMANDA DI NUOVO IMPIANTO – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

17.1 – Domanda di nuovo impianto di distribuzione carburante e di concessione edilizia – documentazione da allegare

- a) Le domande per nuovi impianti, dovranno essere corredate:
 - da un'analitica autocertificazione con allegato l'atto attestante la disponibilità del terreno e le disposizioni planimetriche dell'impianto;
 - da una perizia giurata redatta da un tecnico abilitato iscritto al relativo Albo professionale attestante il rispetto delle disposizioni del Piano regolatore, delle norme per la tutela dei beni storici e artistici, delle prescrizioni fiscali, sanitarie, ambientali, stradali, di prevenzione incendi e delle presenti norme.
 Contestualmente deve essere presentata la richiesta del relativo permesso di costruire.
- b) La documentazione da allegare alla domanda di permesso di costruire e di autorizzazione petrolifera è quella prevista dai regolamenti comunali vigenti (Regolamento Edilizio comunale, Regolamento d'igiene, Regolamento del verde).

Tutta la documentazione deve essere redatta e firmata da tecnico abilitato, nei modi e nei termini di legge, controfirmata dall'avente titolo alla concessione edilizia ed inviata al Comune.

17.2) Procedura per il rilascio delle autorizzazioni

- a) L'autorizzazione ed il permesso di costruire dovranno essere rilasciate entro novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda completa di quanto previsto al punto precedente, fermo restando il procedimento relativo al rilascio del permesso di costruire stabilito dal Regolamento Edilizio Comunale o da norme sovraordinate vigenti.
- b) Il termine entro cui l'impianto deve essere posto in esercizio, è di un anno e decorre dalla data di notifica del provvedimento, dovrà essere unico per tutti i lavori previsti nella medesima richiesta e può essere prorogato qualora ne venga richiesta la proroga almeno un mese prima della scadenza. La proroga ha la durata massima di mesi sei. Oltre tale termine possono essere accordate proroghe solo per documentate cause di forza maggiore.

ART. 18 – NORME URBANISTICO- EDILIZIE

18.1) Parametri urbanistico edilizi per la realizzazione e la modifica di nuovi impianti

- a) Le superfici minime e massime consentite sono definite dal precedente articolo 10; le medesime sono calcolate al lordo delle rampe di accelerazione e decelerazione.
- b) Relativamente agli altri parametri edilizi ed alle altre norme di carattere urbanistico si fa riferimento alle NTA del PRG vigente.

18.2) Localizzazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti

a) Limiti per l'installazione di impianti stradali ad uso pubblico

L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti non è consentita in prossimità di intersezioni, fossi, fermate di mezzi pubblici e lungo tratti di strada in curva o a visibilità limitata ai sensi dell'art. 60 del DPR 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), nonché in corrispondenza di canalizzazioni semaforiche.

In particolare dovranno essere rispettate le distanze di mt 150 dalle intersezioni fra strade di tipo F (locali) e di mt 250 dalle intersezioni fra/con strade di tipo B, C, D, E, così come classificate dall'art. 2 del Decreto legislativo 285/1992. Non è consentita l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti nelle fasce di rispetto dei cimiteri, né il potenziamento di quelli esistenti, come disposto dal R.D. 27.07.1934 n° 1265.

Lungo le curve di raggio inferiore a ml 300 non possono essere installati impianti di distribuzione carburanti. Ove i raggi minimi di curvatura siano compresi fra i ml 300 e i ml 100 l'installazione è consentita fuori dalla curva oltre i punti di tangenza. Per le curve di raggio inferiore o uguale a ml 100 gli impianti potranno sorgere a ml 95 dal punto di tangenza della curva, ove siano rispettate le altre precedenti prescrizioni.

b) Accessi.

Gli accessi dovranno avere una lunghezza di ml 15 e aiuola spartitraffico centrale di ml 30 oltre alle corsie di accelerazione e decelerazione non inferiori a ml 60.

c) Occupazione di aree pubbliche.

Qualora per la realizzazione di un impianto stradale di distribuzione di carburanti su area privata sia necessaria l'occupazione in via precaria di aree di proprietà comunale, l'occupazione è soggetta a concessione previa corresponsione del canone previsto.

I nuovi impianti non potranno occupare né suolo né sottosuolo pubblico con serbatoi e/o tubazioni necessarie all'erogazione di carburante. Sono ammessi solo ed esclusivamente gli allacci alla rete di approvvigionamento idrico, alla rete fognaria, al gasdotto, nonché alle reti elettriche e telefoniche.

d) Manufatti.

Nelle fasce di rispetto della viabilità possono essere installati esclusivamente gli impianti e le pertinenze necessarie all'erogazione dei carburanti ed i relativi manufatti (tettoie e pensiline). La realizzazione del ricovero per il gestore, con annessi servizi, nonché gli impianti per il lavaggio degli autoveicoli e tutti gli altri manufatti complementari (esercizi pubblici, commerciali etc.), dovranno essere edificate al di fuori delle fasce di rispetto riportate negli elaborati di PRG.

e) Distanze dai confini.

Nei nuovi impianti, sia le colonnine sia i serbatoi e le altre attrezzature costituenti l'impianto, compresi gli autolavaggi, dovranno essere posti ad una distanza non inferiore a ml 5 dai confini di proprietà e a ml 10 dagli altri edifici esistenti o previsti.

Dovranno essere osservate le distanze di sicurezza fissate per le linee ferroviarie e le linee elettriche. Le tubazioni di equilibrio o impianto di recupero dei vapori non potranno essere poste ad una distanza inferiore a ml 1,5 dai confini di proprietà.

f) Scarichi.

Tutti gli scarichi, compresi quelli degli impianti di lavaggio degli autoveicoli, dovranno essere autorizzati dalla autorità competente previa acquisizione del parere dell'Azienda sanitaria e realizzati secondo il Regolamento comunale di fognatura e le norme vigenti.

Le opere di canalizzazione al servizio della strada, delle quali è indispensabile la copertura, devono essere tutte realizzate con strutture in calcestruzzo cementizio e se la lunghezza del tratto coperto supera i ml. 10, dovranno essere provviste di idonei pozzetti carrabili ed ispezionabili. Particolari manufatti dovranno essere concordati con l'Ufficio Tecnico comunale.

g) **Serbatoi.**

Nei nuovi impianti potranno essere installati solo serbatoi interrati a doppia parete, muniti anche di sistema di rilevazione perdite.

Negli impianti esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, quando necessari o sia prevista la sostituzione dei serbatoi, dovranno essere posti in opera solo ed esclusivamente quelli a doppia parete muniti di sistema di monitoraggio perdite. L'installazione e l'esercizio dei serbatoi deve comunque essere conforme al DM dell'Ambiente del 24.05.1999 n° 246 "Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati".

h) **Parcheggi.**

Per i servizi connessi alla persona ed ai mezzi previsti nell'impianto distribuzione carburanti, la dotazione minima di parcheggi è quella stabilita dal PRG per attività analoghe.

i) **Caratteristiche dello spartitraffico.**

Lo spartitraffico deve essere ubicato ad una distanza minima di ml 2 dalla carreggiata stradale ed avere una profondità minima di ml 0,80 e massima di ml 1,5, realizzato mediante cordatura di altezza non superiore a cm 20.

Sullo spartitraffico non possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni od altro, eccedenti l'altezza di ml 0,80 misurata dal piano della banchina stradale o degli accessi. Tale norma non si applica all'insegna sul palo indicante la società.

Se in luogo delle banchine stradali esistono marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico dell'impianto deve essere sistemata con marciapiede avente le stesse caratteristiche (sopralzo, cordatura, pavimentazione) dei marciapiedi esistenti e perfettamente allineati con questi. In tal caso, in corrispondenza degli accessi, ferme restando le già stabilite dimensioni dei medesimi, devono essere creati nei marciapiedi e da entrambi i lati, appositi inviti a 45 gradi allo scopo di facilitare l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli.

Dovranno inoltre essere realizzati appositi scivoli per le persone portatrici di handicap o con difficoltà motorie.

j) **Abbattimento piantagioni.**

L'abbattimento di piantagioni è disciplinato dalle norme contenute nella Circolare 11.08.1966 n° 8321 del Ministero del LL.PP. – Ispettorato generale Circolazione. In particolare l'abbattimento di alberature e piantagioni può essere ammesso una volta che sia accertata l'assoluta necessità per l'istituzione degli accessi ed ove non sia assolutamente impossibile spostare l'accesso in altre posizioni.

In ogni caso l'abbattimento delle piantagioni deve essere limitato al minimo indispensabile e ne è prescritta la reintegrazione a cura e spese del richiedente, laddove indicato dal Comune ed in numero di tre esemplari per ogni albero abbattuto. Inoltre non è consentito l'abbattimento di alberature e/o piantagioni tutelate ai sensi della Legge 1497/39 e dalle leggi regionali in materia.

Per quanto non contemplato nel presente punto, si fa riferimento al Regolamento Comunale del Verde.

k) **Insegne.**

La ditta proprietaria dell'impianto di distribuzione carburanti ha la facoltà di esporre nell'ambito del medesimo l'insegna (anche luminosa) ed il nominativo della società con l'eventuale dicitura "stazione di rifornimento" o "stazione di servizio" alle seguenti condizioni:

- 1) le insegne poste parallele alla carreggiata o su pensiline devono avere dimensione massima di mq 10;
- 2) le insegne su palina devono avere dimensione massima di mq 4 se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata;
- 3) le insegne devono essere poste lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione ed in corrispondenza degli accessi;
- 4) deve essere posizionato per ogni senso di marcia un solo cartello, insegna o impianto fisso, riprodotto il marchio di fabbrica, la ragione sociale o quanto sopra previsto;
- 5) le insegne devono essere posizionate ad almeno ml 3 dal margine della carreggiata; in presenza di un ostacolo naturale devono essere allineate con esso ed in ogni caso non devono sporgere su marciapiedi o pertinenze stradali;
- 6) l'insegna, se luminosa, non può essere a luce intermittente né avere intensità superiore a 150 candele/mq. E comunque non deve provocare abbagliamento o distrazione o ingenerare confusione, per l'uso dei colori adottati, con la segnaletica stradale, soprattutto se posta in prossimità di impianti semaforizzati o di intersezioni;

- 7) l'insegna deve avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo;
- 8) l'insegna non deve in ogni caso interferire con la segnaletica stradale;
- 9) deve essere collocato sull'aiuola spartitraffico un apposito pannello indicante il prezzo dei singoli prodotti erogati la cui superficie non potrà essere superiore a mq 2;
Sono consentite scritte luminose variabili solo ed esclusivamente all'interno dei box del gestore e solo se poste parallelamente al senso di marcia. La loro dimensione non dovrà comunque essere superiore a mq 1 ed i colori utilizzati non potranno essere quelli degli impianti semaforici. Il mancato rispetto di quanto sopra prescritto comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 24 del DLgs 507/93, disponendo altresì la rimozione, a carico del proprietario dell'impianto, di quanto non conforme, entro i limiti stabiliti dall'ordine di rimozione (15 giorni).
Quanto previsto dall'art. 23 del DLgs 285/92 (Codice della Strada) e relativo Regolamento di attuazione, per quanto riguarda i mezzi pubblicitari, è esteso anche alle strade di tipo C (extraurbane secondarie).
- l) **Segnaletica.**
Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale come previsto dal Codice della strada. Detta segnaletica deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l'accesso, l'uscita e impedire eventuali manovre di svolta a sinistra.
- m) **Obblighi in caso di smantellamento e rimozione.**
Nel caso di smantellamento e rimozione di un impianto di distribuzione carburanti sia pubblico che privato, deve essere richiesta apposita autorizzazione edilizia.
L'autorizzazione allo smantellamento e la rimozione devono prevedere:
- 1) la cessazione di tutte le attività complementari all'impianto;
 - 2) il ripristino dell'area alla situazione originale mediante l'adeguamento alle previsioni del PRG;
 - 3) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto, sopra e sotto suolo, con smaltimento delle stesse presso i centri autorizzati;
 - 4) l'eventuale bonifica del suolo nel caso in cui si siano verificati episodi anche pregressi di inquinamento, da concordare con gli organi competenti (Ausl, Arpa, Comune etc.).
- Le comunicazioni di inizio e fine lavori di smantellamento dovranno essere fatte oltre che all'Ufficio tecnico comunale e all'ARPA, onde consentire i dovuti controlli di competenza.
- n) **Impianti ad uso privato.**
I serbatoi di contenimento del carburante dovranno avere le stesse caratteristiche tecniche degli impianti ad uso pubblico (interrati, a doppia parete dotata di rilevatore di eventuali perdite e sistema di recupero vapori).
In caso di sostituzione dei serbatoi esistenti, dovranno essere collocati solo esclusivamente serbatoi a doppia parete con rilevatore di perdite.
L'area dove avviene il rifornimento dei mezzi deve essere impermeabilizzata e pavimentata, munita di idonei sistemi di raccolta delle acque meteoriche ed eventuali sistemi di contenimento versamenti accidentali di idrocarburi.
Il carburante potrà essere erogato solo ed esclusivamente ai mezzi intestati alla ditta richiedente e nessuna pubblicità o cartello pubblicitario potrà essere utilizzato per segnalare la presenza dell'impianto. L'inosservanza di tali norme comporterà la revoca dell'autorizzazione comunale.
La documentazione da presentare per l'installazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti ad uso privato è quella di cui al precedente art. 17 punto 17.1.
- o) **Impianti su aree pubbliche.**
Per l'installazione di impianti su aree pubbliche, ove consentito dal PRG, si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del DLgs 32/98 mediante bando di gara e secondo le modalità che garantiscano la partecipazione di tutti gli interessati a condizioni eque e non discriminatorie nel rispetto comunque di quanto stabilito dalla presente normativa per quanto attiene i requisiti di superficie, accessi, etc.

ART. 19 – ORARI

19.1) Principi generali

1. Sono determinate dal Comune, secondo quanto indicato al successivo punto 19.2, gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione.
2. Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti, i titolari delle autorizzazioni sono tenuti ad assicurare il rifornimento dei prodotti, specie agli impianti che effettuano l'apertura turnata nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali o il servizio notturno.
3. Le ditte devono curare la predisposizione di cartelli indicatori dell'orario di servizio dell'impianto e delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, con l'obbligo di esporli in modo visibile all'utenza.

19.2) Orari di apertura

1. Per l'espletamento dell'attività di distribuzione carburanti per uso di autotrazione l'orario settimanale di apertura degli impianti stradali e' di cinquantadue ore.

2. Nel rispetto del citato orario settimanale minimo e fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 7, comma 1 del DLgs 32/98, sono determinati gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti nell'ambito delle seguenti fasce orarie:

- a) dalle ore 5,30 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19;
- b) dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19;
- c) dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16 alle ore 19,30;
- d) dalle ore 7 alle ore 12 e dalle ore 14,30 alle ore 19;
- e) dalle ore 8 alle ore 12,30 e dalle ore 16 alle ore 21;
- f) dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 21,30;
- g) dalle ore 7,30 alle ore 14 e dalle ore 16 alle ore 19;
- h) dalle ore 6,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16 alle ore 19,30;
- i) dalle ore 7,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle ore 19;
- l) dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30.

3. La scelta di una delle opzioni di cui sopra e' comunicata dai gestori al Comune, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno trenta giorni prima dell'inizio del periodo di cui all'opzione prescelta. La scelta del gestore può essere modificata solo in occasione dell'entrata in vigore dell'ora legale e dell'ora solare. Su richiesta delle Associazioni dei gestori, il Comune può anticipare a fine settembre il termine dell'orario prescelto per il periodo estivo. L'Amministrazione comunale ha facoltà di negare il proprio assenso qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze del pubblico servizio.

Il Comune può autorizzare esenzioni temporanee alle limitazioni di orario o alla osservanza dei turni nei seguenti casi:

- per manifestazioni fieristiche, sportive, ricreative, culturali e simili, che determinano affluenza notevole di utenza motorizzata;

- per comprovate necessità locali relative ad eventi imprevedibili che determinano l'isolamento di parti del territorio comunale.

E' consentito lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione carburanti anche nelle ore in cui gli stessi sono chiusi al pubblico e comunque in presenza del gestore o in accordo tra le parti.

19.3) Turni di riposo

1. Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere determinata un'apertura di impianti almeno nella misura del venti per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale.

2. Fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 7, comma 1 del DLgs 32/98, determinano la turnazione del riposo infrasettimanale, che deve essere effettuata da un numero di impianti non inferiore al cinquanta per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. Il Comune può ridurre il limite di apertura fino al venticinque per cento, in relazione alla concentrazione di impianti e comunque quando tale riduzione non crei pregiudizi all'utenza. La effettuazione della turnazione e' a scelta del gestore e comunque nelle ore pomeridiane.

3. Nella determinazione dei turni di riposo il Comune tiene conto della esigenza di assicurare il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile, specie nei centri urbani e lungo le principali direttrici viarie di interesse nazionale, provinciale o locale maggiormente percorse dall'utenza.

4. Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale sospendono l'attività nell'intera giornata del lunedì; se questo e' festivo l'attività e' sospesa nel primo giorno feriale successivo. Su richiesta degli interessati, il Comune può escludere dai turni di apertura domenicale e festiva gli impianti posti in aree prettamente industriali, prive di qualsiasi traffico significativo in tali giornate.

5. Gli impianti di utilità pubblica, se dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento, possono usufruire di una turnazione di apertura al venticinque per cento.

6. I Comuni limitrofi aventi uno o due impianti attivi e funzionanti possono, al fine di ottimizzare il servizio all'utenza motorizzata, in accordo tra loro, concertare con le organizzazioni petrolifere e le associazioni dei gestori i turni di riposo per il raggiungimento delle percentuali minime di apertura di cui al comma 1.

19.4) Esenzioni

1. Gli impianti di metano e di gas petrolio liquefatto sono esonerati dal rispetto degli orari di chiusura nonché dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purché vengano realizzate opportune delimitazioni atte a separare temporaneamente le attività di erogazione dei diversi prodotti.

2. Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self-service pre-pagamento svolgono servizio esclusivamente nelle ore di chiusura dell'impianto. Il servizio, durante l'orario di chiusura degli impianti, deve essere svolto senza la presenza del gestore. La presenza del gestore deve essere invece garantita durante il normale orario di apertura e nei turni di apertura domenicali, festivi ed infrasettimanali.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano agli impianti funzionanti con self-service pre-pagamento senza la presenza del gestore.

4. Gli impianti provvisti di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli orari ed i turni fissati dal precedente articolo.

5. Le attività di cui all'art. 2, comma 2 bis del DL 29 ottobre 1999, n. 383, convertito con modificazioni dalla Legge 28 dicembre 1999, n. 496, non sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ma seguono le disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie.

19.5) Servizio notturno

1. Il servizio notturno e' svolto dalle ore 22 e fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera, nel rispetto dei turni domenicali e festivi.

2. Per lo svolgimento del servizio notturno occorre una specifica autorizzazione rilasciata dal Sindaco competente per territorio.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al servizio notturno il Comune assicura il servizio di distribuzione in località opportunamente dislocate nei quartieri urbani, sulle vie di accesso ai centri abitati e sulle vie di grande comunicazione, e la qualità dell'organizzazione di vendita offerta al pubblico, privilegiando gli impianti che offrono una vasta gamma di prodotti petroliferi, assistenza ai mezzi e alle persone, nonché condizioni di sicurezza agli operatori addetti al servizio. Particolare valutazione devono quindi avere anche le correnti di traffico e le consuetudini di afflusso, specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze, in relazione anche alle possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita. 4. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l'orario di apertura.

19.6) Ferie

1. Il Comune, su domanda dei gestori degli impianti e di intesa con i titolari delle autorizzazioni, autorizza la sospensione dell'attività' per ferie per un periodo non superiore alle due settimane per ogni anno solare, fruibili in qualsiasi periodo.

2. Le sospensioni per ferie vengono determinate annualmente in base a un criterio di fruizione graduale che preveda comunque l'apertura di almeno il venti per cento degli impianti in modo da assicurare il servizio all'utenza motorizzata nonché lo svolgimento dei turni festivi e notturni.

3. Nel caso in cui al Comune venga proposto dalle organizzazioni di categoria dei gestori e dagli organismi di rappresentanza dei titolari delle autorizzazioni un piano che preveda la rotazione degli impianti soggetti a chiusura temporanea per ferie, le domande dei gestori medesimi devono essere prodotte soltanto se siano previsti periodi di ferie non coincidenti con quelli indicati nella proposta di piano.

4. Su domanda del gestore, d'intesa col titolare dell'autorizzazione, può inoltre essere autorizzata la sospensione dell'attività' per un numero di giorni che consenta di recuperare le festività sopresse dalla Legge 5 marzo 1977, n. 54.

ART. 20 – NORME FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.